

2015/08.09/000026-01 DIRA41000 - 2016/652

SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO E TRASPORTI UFFICIO V.I.A.

Oggetto:

D.LGS. 152/2006 E S.M.I. - L.R. 40/1998 E S.M.I..

- A) PROGETTO DI IMPIANTO IDROELETTRICO SUL RIO TOSSIET, NEL COMUNE DI CRISSOLO (POTENZA INFERIORE A 1000 KW).
- PROPONENTE: CRISSOLO ENERGIA S.N.C. DI FUMERO ELIO & C., VIA UMBERTO I N. 44, 12030 CRISSOLO.
- B) PROGETTO DI IMPIANTO IDROELETTRICO CON DERIVAZIONE DAL RIO TOSSIET, NEL COMUNE DI CRISSOLO (POTENZA INFERIORE A 1000 KW).

PROPONENTE: MANTO ENERGIA S.R.L., VIA NONIS N. 70/1, 36063 - MAROSTICA (VI).

Giudizio negativo di Compatibilità Ambientale e diniego di concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico ex D.P.G.R. 29.06.2003, n. 10/R e s.m.i..

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Viste:

- a. l'istanza in data 05.03.2015 con prot. n. 21794 del Sig. Elio Fumero, in qualità di Socio Amministratore della *Crissolo Energia S.n.c. di Fumero Elio & C.*, con sede legale in Crissolo, Via Umberto I n. 44, intesa ad ottenere pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 della L. R.40/98 e s.m.i. e contestuale concessione di derivazione ai sensi del Regolamento regionale 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i. completa dei relativi allegati, in merito al progetto di impianto idroelettrico localizzato sul Rio Tossiet, nel Comune di Crissolo.
- b. l'istanza in data 05.06.2015 con prot. n. 55627 del Sig. Tommaso Ambrosi, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della *Manto Energia S.r.l.*, con sede legale in Marostica, Via Nonis n. 70/1, intesa ad ottenere pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 della L. R.40/98 e s.m.i. e contestuale concessione di derivazione ai sensi del Regolamento regionale 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i. completa dei relativi allegati, in merito al progetto di derivazione idroelettrica dal Rio Tossiet, nel Comune di Crissolo.

Premesso che:

- Crissolo Energia S.n.c. di Fumero Elio & C. ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte", pubblicato in data 03.03.2015 e sul BURP n. 17 del 30.04.2015 è stato pubblicato il comunicato di avvio del procedimento di Valutazione.
- Manto Energia S.r.I. ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte", pubblicato in data 05.06.2015 e sul BURP n. 25 del 25.06.2015 è stato pubblicato il comunicato di avvio del procedimento di Valutazione.
- con provvedimento dirigenziale n. 2240 del 23.06.2016 le istanze di concessione ex D.P.G.R. n. 10/R-2003 e s.m.i. relative ai 2 interventi proposti, sono state accettate e dichiarate concorrenti.

Nella tabella sottostante si riassumono i dati dei due impianti, così come risultanti a seguito delle integrazioni.

	_	
	CRISSOLO ENERGIA	MANTO
Tipologia di impianto	Presa a trappola	Presa a trappola
Sponda interessata	destra	destra
Attraversamenti Rio Tossiet	n. 1	n. 1
turbina	Pelton	Pelton
Quota opere di presa	1533,34 m.s.l.m	1542 m s.l.m
Quota restituzione	1424,34 m.s.l.m	1351,3 m s.l.m
Salto nominale	109 m	185,50 m
tratto sotteso	790 m	1640 m
Lunghezza condotta forzata	734 m	1400 m circa
Superficie bacino	9,09 kmq	9,04 kmq
Portata max derivata	770 l/s	315 l/s
Portata media derivata	273 l/s	137,3 l/s
Portata minima derivata	77 l/s	
Portata media naturale alla	370 l/s	282 l/s
sezione di presa		

DMV base e rilasciato	50+ modulazione A 10%	50 l/s + modulazione A 19,5%
Scala risalita ittiofauna	Non prevista per presenza salti invalicabili	prevista
Potenza nominale media	292 kW	249,9 kW
Potenza installata	660 kW	490 kW
Producibilità energetica annua	2.010 MWh circa	1.830 MWh circa
monitoraggio ante-operam	Eseguito n. 1 campionamento macrobentonico Ittiofauna su base bibliografica	Eseguito Vedi Relazione Idrobiologica Parametri chimico-fisici, macroinvertebrati, ittiofauna, IFF
Piano di monitoraggio	Non rinvenuto	Proposto Vedi elaborato P
superficie di cantiere	Non rinvenuto	
volume di scavo totale	6021 mc	
Pista di cantiere	Da aprire ex novo	Da aprire ex novo
alternative	Presentate a pag 17 relaz Tecnica particolareggiata senza analisi critica comparata	

Durante il periodo di messa a disposizione del pubblico, nei termini stabiliti all'art. 14, comma 1, lett. b) L.R. 40/98 e s.m.i., sono pervenute le seguenti osservazioni pubbliche, conservate agli atti del procedimento dove sono integralmente consultabili:

- nota prot. 47327 del 13/05/2015 da parte di Pronatura Piemonte;
- nota prot. 54069 del 01/06/2015 di Legambiente.

Secondo quanto indicato all'art. 26 bis del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R e s.m.i., al fine di valutare contestualmente sia la compatibilità ambientale dei suddetti progetti concorrenti sia la preferenza da accordarsi all'istanza che, tra le due ammesse in concorrenza, meglio risponde ai requisiti di cui all'art. 18 del D.P.G.R. medesimo, con nota prot. n. 66685 del 09.09.2016, è stata convocata la Conferenza di Servizi congiunta del 10 novembre 2016.

Nel corso della predetta Conferenza di Servizi, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stato dato atto dei pareri pervenuti nel corso del procedimento, ossia i seguenti che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale:

- Parere negativo ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., formalizzato con nota prot. di ric. n 83941 del 10.11.2016, del Ministero Beni ed Attività culturali - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio in merito ad entrambi i progetti per le motivazioni indicate nella nota di cui all'ALLEGATO 1.
- 2. Parere negativo circa la pronuncia di compatibilità ambientale nonché ai fini del rilascio della concessione a derivare ex D.P.G.R. 29.06.2003, n. 10/R e s.m.i., reso in Conferenza da parte del Dirigente del Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio e Trasporti, con le motivazioni dettagliate nell'Istruttoria Tecnica in allegato (ALLEGATO 2).

- 3. Parere negativo della Regione Piemonte Settore Tecnico Regionale di Cuneo in merito all'autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i. di cui alle note prot. di ric. n. 86285 e 86145 del 17.11.2016 (ALLEGATO 3).
- 4. Richiesta di atti integrativi ai fini del rilascio dell'autorizzazione ex R.D. 523/1904 e s.m.i. e di conformità con l'art. 9 delle Norme di Attuazione del P.A.I. con nota prot. n. 67786 del 14.09.2016 della Regione Piemonte Settore Tecnico Regionale di Cuneo (ALLEGATO 4).
- 5. Parere ex art. 7 del R.D. 1775/1933 e s.m.i. dell'**Autorità di Bacino del Fiume Po** per entrambi gli interventi subordinatamente al rispetto di quanto indicato nelle note allegate:
 - a. nota prot. n. 77126 del 04/08/2015 relativamente a Crissolo Energia s.n.c.;
 - b. nota prot. n. 77125 del 04/08/2015 relativamente a Manto Energia s.r.l..
 - Il predetto parere è stato integrato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con ulteriore nota prot. n. 81348 del 03/11/2016. Le note indicate sono allegate al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali (ALLEGATO 5).
- 6. Parere da parte del **Comune di Crissolo** subordinatamente alle prescrizioni indicate nella nota prot. n. 83659 del 10.11.2016 (**ALLEGATO 6**).
- 7. Nota prot. n. 62229 del 16/08/2016 di **ACDA** con l'indicazione che le opere in oggetto non interferiscono con reti fognarie, impianti di depurazione e reti acquedottistiche gestite dall'Agenzia Cuneese.
- 8. Nulla contro per gli aspetti demaniali del **Comando Regione Militare Nord** di cui alla nota prot. n. 86197 del 10/09/2015 per Manto Energia s.r.l..
- 9. Nulla osta demaniale dell'**Aeronautica Militare Comando 1[^] Regione Aerea** per l'intervento di Manto Energia s.r.l. con nota prot. n. 81986 del 26.08.2015 e per Crissolo Energia s.n.c. con nota prot. n. 40745 del 24.04.2016.
- 10. Contributo tecnico scientifico di **ARPA Dipartimentale di Cuneo** con nota prot. ric. n. 83730 del 10.11.2016 (**ALLEGATO 7**).

Alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta in Conferenza con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, operata – ai fini della decisione finale- la valutazione e la comparazione tra la necessità di salvaguardia degli interessi ambientali e l'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'impianto, rilevata la preminenza e la priorità assoluta che nella procedura di VIA rivestono gli interessi ambientali, si sono ritenute inaccettabili le attendibili significative alterazioni a carico dell'ecosistema interferito, conseguenti alla realizzazione degli interventi in progetto in quanto determinanti squilibri tali sull'ambiente da non controbilanciare l'interesse pubblico correlato alla produzione energetica da fonte rinnovabile. Non sussistono pertanto i presupposti per la pronuncia di giudizio positivo di compatibilità ambientale dell'intervento in quanto:

a) In merito alla localizzazione dell'impianto e delle opere connesse

Con riguardo ai potenziali impatti sull'ecosistema interferito e sulla componente paesaggio, si rileva che la realizzazione dell'impianto in un ambiente alpino compreso tra quota 1300 e quota 1500 m s.l.m., caratterizzato da un'elevata naturalità, integrità e valenza paesaggistica (con cascate e salti di valore scenico), prefigura impatti ambientali di entità non trascurabile, già a partire dalla fase di cantiere, compromettendo il carattere naturalistico distintivo del territorio di un'area ricadente interamente in un paesaggio pressoché integro da compromissioni antropiche.

Le previste modifiche alla viabilità esistente, quali allargamenti, riadattamenti, riprofilature delle scarpate, sbancamenti e realizzazioni di nuove piste di viabilità risultano di grande entità e modificano in modo determinante i luoghi. In particolare le trasformazioni in corrispondenza del Santuario Madonna degli Angeli appaiono interventi invasivi tali da modificare lo stato dei luoghi senza la certezza che il ripristino alla fine dei lavori possa riproporne l'originaria configurazione. La viabilità esistente infatti non risulta idonea la transito dei mezzi pesanti necessari per il trasporto.

<u>Con riguardo ai potenziali impatti sulla componente suolo – sottosuolo,</u> dall'esame della documentazione progettuale si è rilevato come i progetti si collochino entro un contesto

montano ad elevata fragilità geomorfologica ed idrogeologica, fragilità che trova riscontro non solo nell'apposizione del vincolo idrogeologico, ma anche nelle limitazioni vincolistiche prodotte dall'applicazione dalle successive normative.

Sotto l'aspetto idrogeologico, si rileva che, per entrambi i progetti, nella parte a monte della strada Comunale per Crissolo, il tracciato della condotta attraversa aree in cui non risultano compatibili la modificazioni/trasformazioni del suolo, rispetto all'assetto idrogeologico esistente, caratterizzato appunto da diverse tipologie di dissesti segnalati come attivi, con la presenza di bosco di "protezione generale", dove la trasformazione del suolo risulta difficilmente autorizzabile in applicazione dalla stessa normativa vigente, come già in parte evidenziato. Infatti le opere previste in zone di valanga attiva sono esclusivamente consentiti interventi di demolizione, senza ricostruzione, di rimboschimento e di monitoraggio dei fenomeni.

Le condizioni di propensione al dissesto sono connesse all'azione combinata dell'elevata energia di rilievo - propria dell'ambiente montano alpino – con fenomeni di saturazione dovuti a precipitazioni pluviometriche severe, sia all'attività erosiva dei corsi d'acqua (scalzamento al piede delle scarpate). In generale, la posa della condotta, l'apertura di una fascia di cantiere e la realizzazione di una pista d'accesso, in tratti particolarmente critici o in prossimità di aree con evidenti potenzialità di eventi franosi e/o valanghivi, ed i relativi scavi e movimenti terra, anche se in presenza di interventi di sostegno con tecniche di ingegneria naturalistica, non sono garanzia di stabilità sia nel breve che nel lungo periodo, proprio a causa delle difficoltà legate alla localizzazione ed alla quota degli interventi, dove il ripristino e la rivegetazione risulta lenta e difficoltosa, anche in considerazione dell'energia di rilievo, oltre all'evidenza dell'accelerata degradazione degli elementi protettivi nelle condizioni pedoclimatiche dell'area prescelta, con il conseguente rischio di fenomeni di dissesto molto elevato. Inoltre, in ogni caso, le trasformazioni del suolo, non appaiono compatibili con le N. di A. del P.A.I. e P.R.G.C., nonché con l'art. 4 del D.Lgs. 227/2001.

Inoltre, parte delle stesse motivazioni di sottoposizione a vincolo per scopi idrogeologici (per la zona d'interesse), descritte negli atti di imposizione di tale vincolo richiamano proprio, nell'interesse generale, la prevenzione rispetto alla perdita della stabilità dei versanti, la loro denudazione ed il perturbamento del regime delle acque, che potrà essere mantenuta - in considerazione anche della configurazione oro-idrografica, pendenze dei versanti e natura dei terreni – soltanto con l'impedire, irrazionali trattamenti forestali del territorio.

La realizzazione delle opere relative all'impianto non sono pertanto autorizzabili ai sensi della I.r. 45/89, perché la tendenza all'instabilità geomorfologica delle aree è rilevante ed il progetto, se realizzato, porterebbe ad un peggioramento dell'equilibrio idrogeologico generale.

<u>b)</u> Per quanto riguarda gli obiettivi di qualità ambientale, la sottrazione di risorsa idrica e di bilancio di compatibilità tra produzione energetica e impatti ambientali sul territorio interferito.

Dall'istruttoria effettuata è emerso che:

- l'indice di utilizzo attuale del corpo idrico risulta pari al 23,39 %; con la realizzazione
 - dell'impianto proposto dalla soc. CRISSOLO ENERGIA S.r.l. (pratica CN5942) tale indice salirebbe al 38,79 %;
 - dell'impianto proposto dalla soc. MANTO ENERGIA S.r.l. (pratica CN5969) tale indice supererebbe il 50% (55,36 %);
- il progetto proposto dalla soc. CRISSOLO ENERGIA S.r.l. prevedente la sottensione di un corpo idrico con stato di qualità ambientale BUONO già sottoposto ante operam, a causa dei prelievi idroelettrici, ad una pressione significativa, non consente una produzione media annua significativa (pari a 2.010,7 MWh), se rapportata al prevedibile impatto ambientale sul territorio, al rischio di non raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di qualità ambientali del CI impattato e se confrontata con la produzione degli impianti già esistenti in alta Valle Po (produzione totale in valle Po pari a circa 220 GWh dati 2004). Esso appare quindi non fornire un "significativo contributo al conseguimento dell'obiettivo strategico

- *energetico*", come indicato nella Relazione Programmatica sull'Energia della Regione Piemonte, approvata DGR n. 30-12221 del 28.09.2009.
- il progetto proposto dalla soc. MANTO ENERGIA S.r.l., prevedente la sottensione di un corpo idrico con stato di qualità ambientale BUONO già sottoposto ante operam, a causa dei prelievi idroelettrici, ad una pressione significativa, non consente:
 - un utilizzo ottimale della risorsa idrica, in quanto a fronte di una lunghezza di tratto sotteso del Rio Tossiet pari a 1640 m, l'impianto consentirebbe una produzione attesa annua totale pari a soli 1.830 MWh, con un indice di produzione specifica piuttosto ridotto per un impianto ubicato in contesto montano e pari a circa 1,16 MWh/m;
 - una produzione media annua significativa (pari a 1.830 MWh), se rapportata al prevedibile impatto ambientale sul territorio, al rischio di non raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di qualità ambientali del CI impattato e se confrontata con la produzione degli impianti già esistenti in alta Valle Po (produzione totale in valle Po pari a circa 220 GWh dati 2004²). Esso appare quindi non fornire un "significativo contributo al conseguimento dell'obiettivo strategico energetico", come indicato nella Relazione Programmatica sull'Energia della Regione Piemonte, approvata DGR n. 30-12221 del 28.09.2009.
- secondo il PdGPo, la pressione esercitata dai prelievi ad uso idroelettrico (codice WISE: 3.6.1) esistenti sul corpo idrico 04SS1N379PI (Po), già allo stato ante operam, risulta significativa: "Una pressione è definita "significativa" qualora da sola, o in combinazione con altre, contribuisce ad un impatto (un peggioramento dello stato) che può mettere a rischio il raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui all'art. 4, comma 1, della Direttiva 2000/60/CE, che comprendono il raggiungimento dello stato buono, il non deterioramento dello stato (...)"; pertanto un ulteriore incremento dei prelievi e quindi delle pressioni su tale corpo idrico non potrà che incrementare la situazione di rischio;
- si rileva che l'impatto di ognuno dei due progetti risulta classificato come RILEVANTE e ogni singolo intervento, mediante l'utilizzo del "metodo ERA applicato all'analisi impatto-stato qualitativo del corpo idrico che permette di definire l'idoneità di una derivazione in un corpo idrico classificato", ricade nell'area di ESCLUSIONE e, pertanto, "non è realizzabile in via ordinaria". Considerato che l'applicazione di tale direttiva costituisce "la condizione minima necessaria per verificare la compatibilità delle derivazioni oggetto delle istanze di nuova concessione (...) rispetto alle finalità ed agli obiettivi previsti dalle disposizioni di Legge e di Piano, nonché rispetto alle prescrizioni formulate in sede comunitaria" e visti i risultati ottenuti dall'applicazione del metodo ERA all'analisi di impatto-stato qualitativo del corpo idrico (previsto nel PdGPo), si ritiene sussista un rischio specifico rilevante tale da ritenere che la realizzazione degli interventi proposti sul sito in questione possa determinare effetti deteriori sulla qualità ambientale del corpo idrico.
- l'Autorità di Bacino del Fiume Po, nei pareri espressi con nota prot. n. 5406/4.1 del 03.08.2015 (Pratica 5942 - CRISSOLO ENERGIA S.r.l.) e con nota prot. n. 5405/4.1 del 03.08.2015 (Pratica 5969 - MANTO ENERGIA S.r.l.), integrati con parere espresso con nota prot. n. 6257/4.1 del 02.11.2016 relativo ad entrambi i progetti, ha subordinato il proprio parere vincolante positivo (rilasciato - ai sensi dell'art. 96, comma 1 del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. - art. 7, comma 2 del R.D. 11.12.1933, n. 1775 e s.m.i. - in ordine 'alla compatibilità dell'utilizzazione con le previsioni del Piano di Tutela ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico') alla previa verifica della garanzia che la derivazione in oggetto sia ININFLUENTE E COMPATIBILE con il raggiungimento dello stato qualitativo previsto dagli obiettivi fissati dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po e dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte, evidenziando, inoltre, come "le Amministrazioni e gli Enti pubblici cui sono attribuite competenze in materia non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attività di trasformazione del territorio che siano in contrasto con gli elaborati di detto Piano (Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po)" e che "il rilascio del provvedimento finale di concessione da parte delle P.A. concedenti è comunque subordinato al rispetto del fondamentale principio di non deterioramento del corpo idrico".

Si ritiene pertanto che:

 valutato il livello di rischio e le ricadute potenziali derivanti dai progetti, in applicazione del Principio di Precauzione di cui all'art. 191 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ed all'art. 301 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., nessuno dei due progetti concorrenti ha i presupposti per il rilascio della concessione di acqua pubblica e per una pronuncia di giudizio positivo di compatibilità ambientale, né per il rilascio delle connesse autorizzazioni necessarie per realizzare e mettere in esercizio gli impianti in esame.

Come stabilito dall'art. 14 quater della legge 241/1990 e s.m.i., nella medesima riunione, è stata fornita la seguente indicazione di modifica progettuale necessaria ai fini dell'assenso:

 in considerazione dei livelli di rischio e delle ricadute potenziali derivanti dalla realizzazione dei progetti proposti, si specifica che deve essere individuata una diversa rilocalizzazione in contesti meno impattati. I nuovi progetti dovranno in ogni caso fornire le adeguate garanzie di compatibilità con gli obiettivi di tutela quali-quantitativa del corpo idrico previsti dalla normativa vigente.

Come disposto dall'art. 10 bis L 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., con nota provinciale prot. n. 87349 del 22.11.2016, sono stati comunicati ai proponenti i motivi ostativi all'accoglimento delle rispettive istanze, così come riferiti nel corso della Conferenza del 10 novembre 2016, informandoli altresì del diritto di presentare le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi medesimi.

Nel termine assegnato, non sono state presentate osservazioni da parte del proponente circa i motivi ostativi formulati.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Dato atto che

- il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014;

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

Vista la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 16 del 29 gennaio 2015 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012

Atteso che sono stati rispettati gli adempimenti di cui all'art. 23 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Visti:

- il D.P.R. 12.04.1996 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dall'art. 40 comma 1, della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale" e s.m.i.;
- il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";
- il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6.7.2002 n. 137" e s.m.i.;
- la L.R. 01.12.2008, n. 32 "Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)";
- la L.R. 09.08.1989, n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- il R.D.25.07.1904, n. 523 "Testo unico sulle opere idrauliche" e s.m.i.;
- il R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e s.m.i.;
- il D. Lgs 12.07.1993, n. 275 "Riordino in materia di concessioni di acque pubbliche" e s.m.i.;

- il D.P.G.R. 29.07.03, n. 10/R "Regolamento regionale recante disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)" e s.m.i.;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 1/2016 di approvazione del Piano di Gestione del distretto idrografico del Fiume Po;
- la deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17.12.2015, di adozione della Direttiva "Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico Padano";
- il D.P.G.R. 25.06.2007, n. 7/R "Regolamento regionale recante: Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica" e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 17.07.2007, n. 8/R "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29.12.2000, n. 61)";
- la Legge 24.12.1976, n. 898 "Nuova regolamentazione delle servitu' militari" e s.m.i.;
- il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia urbanistica" e s.m.i.;
- la L.R. 05.12.1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo" e s.m.i.;
- la L.R. 29.12.2006, n. 37 "Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca" e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 72-13725 del 29.03.2010 "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006" e s.m.i.;
- la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- lo Statuto:
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

Valutate le risultanze emerse nel corso della Conferenza di Servizi del 10 novembre 2016, specificata più sopra e descritta nel relativo verbale, conservato agli atti dell'Ente ed i pareri pervenuti nell'ambito della stessa.

Visti i motivi ostativi alla pronuncia di giudizio positivo di compatibilità ambientale, comunicati ai proponenti con nota provinciale prot. n. 87349 del 22.11.2016.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DETERMINA

- 1. DI RICHIAMARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
- 2. DI ESPRIMERE GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE in merito:
 - a. al progetto di impianto idroelettrico sul Rio Tossiet, nel Comune di Crissolo, presentato in data 05 marzo 2015, con prot. n. 21794, da parte del Sig. Elio Fumero, socio Amministratore della Crissolo Energia S.n.c. di Fumero Elio & C.;
 - b. al progetto di derivazione idroelettrica dal Rio Tossiet, nel Comune di Crissolo, presentato in data 05 giugno 2015 con prot. n. 55627, da parte del Sig. Tommaso Ambrosi, Amministratore Unico e Legale rappresentante di **Manto Energia S.r.l.**;

per le motivazioni illustrate alle lettere a) e b) delle premesse al presente provvedimento, nonché nei pareri di cui ai numeri da 1 a 3 delle premesse medesime, comunicate al proponente con nota prot. n. 87349 del 22.11.2016.

- **3. DI DINIEGARE**, per le medesime motivazioni, la concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico ex D.P.G.R. 29.06.2003, n. 10/R e s.m.i. in relazione ai progetti di cui alle lettere a. e b. del precedente punto 2.
- **4. DI NOTIFICARE** il presente provvedimento ai proponenti, a tutti i soggetti del procedimento e al pubblico, mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

- **5. DI DARE ATTO** che la notifica di cui al punto 5. costituisce chiusura di tutti i procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico e che siano di competenza della Pubblica Amministrazione.
- **6. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Al presente provvedimento sono allegate, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti, i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente:

- nota prot. di ric. n 83941 del 10.11.2016 del Ministero Beni ed Attività culturali Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio (ALLEGATO 1);
- Istruttoria Tecnica del Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio e Trasporti (ALLEGATO 2);
- note prot. di ric. n. 86285 e 86145 del 17.11.2016 della Regione Piemonte Settore Tecnico Regionale di Cuneo (ALLEGATO 3);
- nota prot. n. 67786 del 14.09.2016 della Regione Piemonte Settore Tecnico Regionale di Cuneo (ALLEGATO 4);
- note prot. n. 77126 del 04/08/2015, prot. n. 77125 del 04/08/2015 e prot. n. 81348 del 03/11/2016 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (ALLEGATO 5);
- nota prot. n. 83659 del 10.11.2016 del Comune di Crissolo (ALLEGATO 6);
- contributo tecnico scientifico di ARPA Dipartimentale di Cuneo con nota prot. ric. n. 83730 del 10.11.2016 (ALLEGATO 7).

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 27, comma 1, d.lgs. 152/06 e s.m.i. e 12, comma 8, L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è consultabile presso l'ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale delle Acque Pubbliche ai sensi del R.D. n. 1775/1933, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

IL DIRIGENTE dott. Alessandro RISSO